

LINEE GUIDA PER IL DEPOSITO DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Per il corretto deposito delle istanze e per agevolare, e dunque sveltire, la successiva fase amministrativa di lavorazione delle stesse, di seguito alcune indicazioni, talune delle quali attengono anche ai depositi cartacei:

1. Alla Pec, con la quale si inoltra l'istanza, dovranno essere allegati due distinti file: **uno** contenente la scansione dell'istanza e i soli documenti dell'istante (carta di identità e codice fiscale), il **secondo** contenente tutti gli altri documenti necessari a seconda dell'oggetto della controversia (in detto secondo file dovranno essere compresi anche i codici fiscali di eventuali conviventi dell'istante).
2. Verificare che tutti i documenti scansionati siano leggibili in ogni loro parte.
3. Verificare che il documento di identità dell'istante sia in corso di validità.
4. **INDICAZIONE del REDDITO**: verificare la correttezza e congruenza dei dati reddituali indicati in istanza, sia con riferimento all'istante che ai conviventi che al reddito complessivo.

Verificare che tutti i campi siano compilati anche con l'espressa indicazione del reddito ZERO o del reddito IRRILEVANTE ex art. 76 comma 4 del DPR 115/2002 (cioè quando trattasi di tutela di diritto della personalità dell'istante, ovvero quando uno o più conviventi siano in conflitto di interessi con l'istante con riferimento alla controversia oggetto di ammissione al beneficio).

5. L'indicazione, nel corpo dell'istanza, dei familiari conviventi (essendo dichiarazione sostitutiva di certificazione) deve essere conforme a quanto risultante da stato di famiglia o certificato di residenza eventualmente allegati all'istanza stessa.
6. Deve essere allegata all'istanza la documentazione dalla quale possa dedursi la competenza territoriale del Giudice che si intende adire (si da consentire una verifica sulla connessa competenza del Consiglio dell'Ordine di Sassari a conoscere della pratica di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato).

A titolo esemplificativo: certificato residenza del convenuto per controversie di cessazione degli effetti civili/scioglimento matrimonio; certificati di stato di famiglia/residenza con ultima residenza comune di coniugi o certificato residenza del convenuto per controversie di separazione dei coniugi, certificato morte del *de cuius* per controversie di divisione ereditaria...

7. Per le istanze di ammissione relative alla COSTITUZIONE in giudizio, è sempre necessario allegare atto o ricorso notificato con indicazione di udienza successiva all'istanza, l'Ufficio Giudiziario e il numero di Ruolo Generale.

Se l'udienza indicata nell'atto o nel ricorso è precedente al deposito dell'istanza, allegare documento che attesti la pendenza della causa (sufficiente anche un verbale di udienza con rinvio a data successiva a quella di presentazione dell'istanza).

8. Per le istanze di ammissione inerenti causa da INIZIARE, allegare alla domanda l'atto introduttivo, o la sua bozza, ovvero documentazione che attesti la non manifesta infondatezza e la tempestività dell'iniziativa giudiziaria (come diffide, messe in mora, atti interruttivi della prescrizione, mediazione o negoziazione).

Nelle cause di separazione tra coniugi, oltre a quanto sopra indicato ai fini della competenza territoriale, allegare sempre estratto dell'atto di matrimonio.

Nelle cause di cessazione effetti civili/scioglimento matrimonio, oltre a quanto sopra indicato ai fini della competenza territoriale, allegare sempre Decreto di omologa o Sentenza di separazione.

Nelle cause inerenti iniziative riguardanti minori nati fuori dal matrimonio, allegare certificato di nascita del minore con indicazione della genitorialità.

9. Per le IMPUGNAZIONI/OPPOSIZIONI/RECLAMI deve sempre esser allegato il provvedimento oggetto di impugnazione con specifica dichiarazione nell'istanza inerente l'avvenuta notifica o meno dello stesso; è, inoltre, necessario produrre copia dell'atto o della bozza dell'atto d'impugnazione o, in alternativa, indicare sommariamente i motivi di impugnazione nel corpo dell'istanza (NON E' SUFFICIENTE la dicitura "è infondato in fatto e in diritto").